

BOZZA NUOVO STATUTO RPTU

REVISIONE 20 01 2025

(Denominazione - sede)

È costituita un'associazione fra Ordini e Collegi dell'area Tecnica dell'Umbria, denominata "R.P.T. Umbria – Rete delle Professioni Tecniche – Umbria", ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, più brevemente "R.P.T. Umbria".

L'associazione ha sede amministrativa in, Via n. (presso la sede del) e con sede operativa presso la sede dell'Ordine o **del Collegio che esprime il Coordinatore.**

(Durata)

La durata dell'Associazione è indeterminata.

(Scopo e oggetto)

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica ed apolitica e, in conformità agli interessi comuni alle professioni dell'area tecnica e scientifica. Si propone le seguenti finalità:

- a) promuovere l'aggregazione ed il dialogo fra tutti i Professionisti dell'area Tecnica della Regione Umbria, al fine di tutelare promuovere sviluppare e aggiornare i temi di comune interesse;
- b) coordinare la presenza a livello istituzionale degli Enti rappresentativi delle professioni tecniche e scientifiche, assicurando che essa sia adeguata al ruolo preminente di tali professioni nel contesto economico e sociale in cui operano;
- c) promuovere e incentivare l'utilizzo delle conoscenze tecniche e scientifiche del settore nell'intero territorio **regionale**, affinché le attività riconducibili alle professioni dell'area tecnica e scientifica siano coerenti con i principi dello sviluppo sostenibile **e della bioeconomia**;
- d) promuovere l'integrazione delle professioni dell'area tecnica e scientifica nella società civile per rispondere sollecitamente a tutte le sue esigenze;
- e) **rimanendo salvi ed efficaci i codici deontologici dei relativi Consigli e Federazioni Nazionali**, promuovere principi etici e deontologici comuni;
- f) fornire consulenza, assistenza e supporto agli Associati;
- g) promuovere politiche globali riguardanti le costruzioni, l'ambiente, il paesaggio, il territorio e le sue trasformazioni, le risorse e i beni naturali **e culturali**, il contenimento dei rischi, la sicurezza, l'agricoltura, l'alimentazione;

h) promuovere il coordinamento interprofessionale per la formazione di base e l'aggiornamento continuo anche in relazione ai rapporti con il mondo accademico, **in accordo, per quanto afferente all'organizzazione degli eventi formativi ed all'attribuzione dei cfp, con l'Ordine e/o il Collegio a cui compete l'esclusività per competenza territoriale;**

i) promuovere la regolazione ed autoregolamentazione delle competenze professionali, nell'ambito delle vigenti disposizioni regolamentari, di esclusiva competenza degli Ordini e Collegi professionali;

j) **previo espresso ed esplicito mandato di ciascun ordine professionale**, rappresentare per competenza, qualora necessario, il settore delle professioni tecniche e scientifiche, nei limiti del presente Statuto, nei confronti della Regione;

k) organizzare conferenze professionali, simposi e ogni altro evento utile a promuovere e diffondere le conoscenze tecniche e scientifiche agli associati **secondo le modalità specificate nel Regolamento approvato dal Consiglio di Coordinamento;**

i) creare le condizioni per il reciproco sostegno e la proficua collaborazione tra le professioni dell'area tecnica e scientifica e tra queste e il mondo della ricerca scientifica e tecnologica, anche attraverso il coordinamento di commissioni ad hoc per tematiche di interesse comune, ed eventualmente con la costituzione di un Centro Studi comune;

m) promuovere, anche a livello legislativo, l'innovazione della normativa dei settori di interesse;

n) promuovere la predisposizione di studi e di ricerche, concedendo il patrocinio per l'organizzazione di incontri e convegni in ordine ai temi, ai problemi ed agli argomenti connessi all'esercizio dell'attività professionale;

p) promuovere e condividere la propria attività ed iniziative anche attraverso l'utilizzo di social media;

q) svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il consiglio direttivo.

In relazione al carattere interdisciplinare dei temi e degli argomenti che saranno oggetto di studio e di divulgazione, l'Associazione, **previa delibera specifica**, potrà avvalersi della collaborazione di professionisti iscritti nei vari Ordini e Collegi aderenti.

L'associazione potrà federarsi e/o interagire con altre analoghe associazioni nel territorio nazionale.

Nel rispetto dell'autonomia di rappresentanza, decisionale e operativa dei relativi Consigli di Ordini e Collegi aderenti sui profili di specifica competenza, la Rete delle Professioni Tecniche dell'Umbria condivide lo spirito e gli indirizzi espressi dalla Statuto della Rete delle Professioni Tecniche Nazionale

(Associati)

L'Associazione è costituita dagli Ordini e Collegi Provinciali e/o Regionali dell'area Tecnica e Scientifica della Regione Umbria, di seguito denominati "Soci" purché ne condividano e accettino le finalità ed i modi di attuazione del presente Statuto.

L'elenco dei Soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Qualunque altro Ordine o Collegio desideri di essere ammesso nell'Associazione deve farne domanda con la quale si obbliga ad assumere incondizionatamente tutti i doveri ed impegni di Socio.

In caso di rigetto della domanda, il Coordinatore deve motivare la deliberazione e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Fondatori;
- b) Ordinari.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun associato, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e che annualmente versano la normale quota fissata dall'Assemblea dei soci.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che non hanno sottoscritto l'atto costitutivo ma abbiano aderito successivamente e che annualmente versano la normale quota fissata dall'Assemblea dei soci.

L'ingresso di un nuovo socio è deliberato all'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, previa valutazione dei requisiti.

(Diritti e obblighi)

Gli obblighi ed i diritti dei Soci, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.

I Soci fondatori e ordinari, hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilire struttura ed indirizzi.

Ogni Socio, purché iscritto nel libro soci, ha diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, ha diritto a proporre candidati tra i propri iscritti per gli organi dell'Associazione.

Ogni Socio ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, entro 15 giorni dalla stessa. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire, in presenza di uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Socio deve versare puntualmente le quote sociali stabilite e deve astenersi da qualsiasi atto possa nuocere all'Associazione.

Le quote sociali, i termini di pagamento e le relative modalità verranno fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Il Socio, con la sottoscrizione del modello di adesione all'Associazione, autorizza il Consiglio Direttivo a trattare ed utilizzare tutti gli elementi personali (anche sensibili), contenuti nel modulo di adesione stesso.

(esclusione – rinuncia – sospensione)

La qualifica di Socio o i diritti ad essa pertinenti si perde perdono, in modo permanente, a tempo determinato o a tempo indeterminato, per:

a) Esclusione: l'esclusione da Socio, sentito l'interessato, a cui è concessa la facoltà di produrre, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del procedimento, memorie e documenti a propria difesa che l'Assemblea ha l'obbligo di valutare, è deliberata all'unanimità dell'Assemblea, non computando il socio da escludere, su richiesta motivata o di almeno tre associati o di un membro del Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione, disposto con atto motivato anche alla luce delle difese, delle memorie e delle documentazioni prodotte dall'interessato, è insindacabile ed inappellabile, ed ha effetto per l'Associazione dalla data dell'invio, da effettuare con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, e per l'escluso dalla data di ricezione. L'associato escluso non ha alcun diritto sul fondo comune e conserva l'obbligo di versare le quote contributive maturate fino al giorno dell'esclusione;

b) Rinuncia: ciascun Socio può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato dandone comunicazione scritta. La rinuncia avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dal momento di presentazione o ricezione della stessa da parte del Consiglio Direttivo. La rinuncia è soggetta a presa d'atto dell'Assemblea. L'associato receduto conserva l'obbligo di versare le quote contributive maturate fino al giorno dell'esclusione;

c) Sospensione: ciascun Socio, di qualsiasi categoria, che non osservi lo Statuto, il regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo e non contribuisca col suo comportamento al buon nome dell'Associazione, può essere sospeso dall'esercizio dei diritti di Socio per una durata non superiore ai **6 (sei) mesi**, fermi restando i suoi obblighi sociali. **Ove l'inosservanza dello Statuto o del regolamento attenga al versamento della quota annuale, e la morosità si protragga per un periodo non inferiore a 4 (quattro) mesi, l'inadempienza al pagamento entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'invito fattogli dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o a mezzo pec comporterà la sospensione del Socio a tempo indeterminato e fino all'integrale pagamento della somma dovuta, fermi restando i suoi obblighi sociali.** La sospensione, sentito l'interessato, **a cui è concessa la partecipazione al procedimento con le medesime modalità previste al punto a)**, è deliberata all'unanimità dell'Assemblea, **non computando il socio da sospendere.**

(Organi)

Sono organi della Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Revisore dei conti;

Sono cariche del Consiglio Direttivo:

- 1) il Coordinatore,
- 2) il Vice-Coordinatore,
- 3) il Segretario,
- 4) il Tesoriere;

Le cariche relative al Consiglio Direttivo vengono ratificate alla prima Assemblea utile tra i propri componenti.

Il Revisore dei conti è una carica elettiva deliberata dell'Assemblea.

Gli eletti decadono dalla carica prima della scadenza se per qualsiasi causa viene meno l'appartenenza all'Ordine o Collegio professionale aderente.

Tutte le cariche sono gratuite ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nelle modalità stabilite con regolamento approvato dall'Assemblea, per conto e nell'interesse dell'Associazione.

La partecipazione alle Assemblee dei Soci non dà diritto ad alcun rimborso.

(Assemblea)

All'Assemblea partecipano gli Ordini e Collegi Provinciali e/o Regionali dell'area Tecnica e Scientifica della Regione Umbria con i Presidenti, i Vicepresidenti ed i Consiglieri in carica presso il proprio Ordine o Collegio che rappresentano.

L'assemblea dei Soci è organo sovrano dell'associazione stessa.

L'Assemblea ordinaria:

- a) ratifica la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, designato ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e [quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno] il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva il regolamento sulla ripartizione annuale delle quote ordinarie, l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e del rimborso spese agli organi;
- g) delibera le aree tematiche;
- h) delibera sulle attività diverse, rispetto a quelle indicate all'art. 3, eventualmente proposte dal Comitato direttivo, che l'associazione potrà svolgere;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

(Funzionamento dell'Assemblea)

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna). La convocazione deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea ordinaria deve essere altresì convocata dal Coordinatore entro il 31 ottobre dell'anno solare per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo, salvo eventi eccezionali.

L'Assemblea è altresì convocata in via straordinaria, dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga necessario nonché quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno 1/5 degli associati con diritto di voto ed in regola con il pagamento della quota associativa. Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che si intendono presentare.

La convocazione delle assemblee avverrà a mezzo PEC agli interessati, almeno 5 (cinque) giorni prima della data prescelta per la riunione, a ciascun socio avente diritto di parteciparvi e per conoscenza alle Segreterie degli Ordini e Collegi aderenti.

L'avviso di convocazione delle assemblee deve contenere il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro Socio, mediante delega scritta; quindi, ogni Socio non può ricevere più di 1 (una) delega.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) più uno del 50% dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dalla rappresentatività delle quote presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice, degli intervenuti in assemblea con diritto di voto, purché validamente costituita.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto, ma verrà esercitato dal delegato del Consiglio dell'Ordine o Collegio di appartenenza.

Per l'Assemblea straordinaria, che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la trasformazione dell'Associazione o la modifica dei regolamenti, occorre la presenza di almeno 3/4 delle quote dei Soci aventi diritto e il voto favorevole all'unanimità dei presenti. Per l'Assemblea straordinaria, che delibera sullo scioglimento dell'Associazione, occorre che sia convocata su richiesta di almeno 4/5 delle quote dei Soci aventi diritto e la presenza di almeno 4/5 delle quote dei Soci aventi diritto; le delibere possono essere assunte all'unanimità dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria e straordinaria può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- o sia consentito al Coordinatore di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- o sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- o sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea di volta in volta decide sul tipo di votazione.

Le votazioni sono per alzata di mano.

Tutte le deliberazioni debbono constare del verbale sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario dell'Assemblea.

(Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dai Presidenti in carica presso gli Ordini e Collegi di appartenenza aderenti o da un suo delegato e da un rappresentante nominato dal Consiglio di ciascun Ordine/Collegio individuato tra i propri iscritti.

Possono partecipare attivamente al Consiglio Direttivo anche ulteriori tre membri nominati da ciascun Collegio/Ordine, che su richiesta del Coordinatore si potranno riunire per definire questioni di indirizzo "politico" della struttura

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili, fino a nuova ratifica. Il Consiglio Direttivo **elegge** a maggioranza qualificata tra i suoi membri il Coordinatore dell'Associazione, il Vice-Coordinatore, il Tesoriere e il Segretario. Essi durano in carica tre anni e decadono secondo quanto stabilito per il Coordinatore.

Sono altresì componenti del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i Referenti di Area tematica (Commissioni), nominati dal Consiglio direttivo stesso.

(Funzionamento del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Coordinatore ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri. Le adunanze del Consiglio sono valide con la maggioranza dei membri, le decisioni sono prese a maggioranza semplice. Non è ammesso farsi rappresentare. Delle sedute del Consiglio il segretario compila il verbale contestualmente alla seduta che verrà portato in approvazione nella seduta successiva. Il Consiglio Direttivo si riunisce comunque una volta ogni tre mesi.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima, o se necessario con adeguato preavviso; la convocazione avverrà a mezzo **pec** agli interessati e per conoscenza alle Segreterie degli Ordini e Collegi aderenti.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) l'attuazione delle norme e di quanto previsto nel presente statuto;
- b) l'esecuzione delle delibere assembleari;
- c) la convocazione delle assemblee ordinarie, straordinarie;
- d) la predisposizione del bilancio annuale ed eventuale bilancio sociale, nonché del bilancio preventivo;
- e) incontri e contatti con le autorità politiche, amministrative, tributarie e tecniche;
- f) incontri con le altre categorie professionali;
- g) Il conferimento di incarichi di consulenze e prestazioni professionali tanto a titolo gratuito che oneroso nei limiti del bilancio preventivo;
- h) l'acquisto di beni di consumo purché funzionale alle finalità e nei limiti del bilancio preventivo;
- i) tutte quelle attività e/o iniziative utili per diffondere le attività e le iniziative promosse dall'associazione;

l) documentare il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

Il Consiglio Direttivo qualora ritenga opportuno, potrà invitare alle riunioni, a scopo consultivo, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il membro che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive potrà essere ritenuto dimissionario dal Consiglio Direttivo con informazione all'Ordine o Consiglio di appartenenza.

(Dimissioni del Consiglio Direttivo)

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente tra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei suoi membri.

In caso di dimissioni di uno o più componenti dal Consiglio Direttivo, questi potranno essere sostituiti su indicazioni dell'Ordine o Collegio di appartenenza.

(Coordinatore)

Il Coordinatore, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, oltre ad avere la firma degli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Coordinatore sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Coordinatore convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni e adottando, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Sui temi tecnici specifici, afferenti un'Area tematica, il Coordinatore potrà delegare il corrispondente Referente di Area tematica ad esprimere all'esterno la posizione e il pensiero dell'Associazione, salvo casi da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

Spettano al Coordinatore tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Coordinatore, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Coordinatore, il Vice-Coordinatore.

(Vice-Coordinatore)

Il Vice-Coordinatore sostituisce il Coordinatore quando è assente; cura il funzionamento tecnico-amministrativo ed organizzativo; cura i rapporti con enti ed associazioni esterne.

(Segretario)

Il Segretario redige i verbali, è responsabile della corrispondenza; trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio e delle assemblee. In assenza del Segretario i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo verranno redatti dal membro più giovane.

(Tesoriere)

Il Tesoriere cura la tenuta dei registri contabili di natura amministrativa, dovrà tenere aggiornata la contabilità e provvede gli incassi e pagamenti. Renderà conto al Coordinatore ed al Consiglio Direttivo.

(Referenti delle aree tematiche)

I referenti delle aree tematiche (Commissioni) vengono nominati dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità; le nomine possono essere temporanee ed effettive. La loro durata massima non potrà superare quella del Consiglio Direttivo; i referenti rimarranno in carica fino alle nuove nomine.

Nella prima seduta dell'Assemblea successiva alla costituzione vengono definite le Aree tematiche e conseguentemente eletti dal Consiglio Direttivo i Referenti di Area tematica.

(Referenti delle aree tematiche)

Il Revisore dei conti (ove ritenuto necessario) è nominato dall'Assemblea.

Il Revisore dei conti dura in carica tre anni, può essere revocato solo per giusta causa ed è rieleggibile. L'emolumento eventuale è fissato per l'intero mandato dall'Assemblea.

Il Revisore dei conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo.

(Comitato consultivo)

L'Assemblea può istituire un comitato consultivo con funzioni di studio e supporto organizzativo, strategico e politico. Possono far parte di tale comitato tutti i componenti dell'Assemblea e rappresentanti di associazioni, organismi, ordini e collegi, professioni anche non ordinistiche, sindacati professionali, casse di previdenza e, in genere, soggetti giuridici aventi la finalità di tutelare diritti ed interessi dei professionisti aderenti.

(Bilancio di previsione e rendiconto annuale)

La gestione sociale ha inizio il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenterà ogni anno all'Assemblea Ordinaria, per l'approvazione, il bilancio di esercizio e di previsione.

Il Consiglio Direttivo dovrà depositare, almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea, il bilancio con tutti i relativi allegati, presso la segreteria dell'Associazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che ne facciano espressa richiesta.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro 15 giorni rispetto alla data prevista per la definitiva approvazione.

(Patrimonio ed entrate)

Il fondo comune è costituito a norma di legge.

L'esercizio è corrispondente all'anno solare.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote e dai contributi;
- dalle eventuali elargizioni fatte dai soci e da terzi;
- dall'attività finanziaria derivante dall'organizzazione di manifestazioni di qualsiasi genere;
- da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio della Associazione.

Ogni Associato è tenuto alla corresponsione di un contributo ordinario annuale. L'ammontare complessivo dei contributi ordinari annuali, stabilito dall'Assemblea di approvazione bilancio preventivo, è ripartito mediante un criterio di suddivisione delle spese stabilito dall' apposito regolamento come da Allegato 'A'. La modifica al regolamento è approvata dall'Assemblea straordinaria all'unanimità.

Nel corso dell'esercizio l'Assemblea straordinaria può deliberare il versamento di contributi speciali, la cui ripartizione avviene secondo i criteri indicati al comma precedente.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria di cui all'art. 3.

(Patrimonio ed entrate)

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate ai soci, lavoratori e collaboratori, consiglieri ovvero ad altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Le quote e i contributi associativi riscossi dall'Associazione a norma delle precedenti disposizioni non sono trasmissibili ad altri soggetti.

I versamenti a favore dell'Associazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di recesso ed esclusione dall'Associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla stessa.

(Scioglimento)

L'Associazione si scioglie per valida deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci, secondo quanto previsto all'art. 9.

L'assemblea che delibera lo scioglimento può nominare un liquidatore; essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

(Clausola di mediazione)

Ogni controversia nascente tra gli associati, ovvero tra gli associati e l'associazione, nonché promossa da o nei confronti di Consiglieri e dei componenti degli organi, in relazione all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché all'esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente Statuto, dovrà essere oggetto di un tentativo di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 e sue eventuali modifiche e successivi decreti di attuazione, da esperirsi davanti all'Organismo scelto congiuntamente dalle parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale **presso la cui circoscrizione ha sede l'Associazione.**

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il mancato rispetto della presente clausola di mediazione da parte di chi promuove il giudizio ovvero da parte di chi, chiamato in mediazione ai sensi della presente clausola, non vi prenda parte, comporta il pagamento di una penale a carico del soggetto inadempiente pari all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio, con solidarietà attiva a favore delle altre parti.

(Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice civile.

